

N. 25/2011 Istanze Rest. TERM.
Proc. Pen. N. 3023/91 PM Bologna
N. 608/93 R. Sent. Trib. Bologna



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE PENALE
ORDINANZA RESA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.

| | |
|-----------------------|---------------|
| dott. MICHELE MASSARI | - Presidente |
| dott. LUCA GHEDINI | - Consigliere |
| dott. SERGIO AFFRONTI | - Consigliere |

ha pronunciato la seguente

nei confronti di:

Ordinanza

1-

10.08.1968

2-

27.12.1967;

difesi di fiducia dall'Avv.to
Firenze;

elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia, sito in

nato in Perù, il

nata in Perù, il

del Foro di

Oggetto: istanza di restituzione in termini ex art. 175 CPP per la proposizione di atto di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 608/93 del 18.11.93 - depositata il 18.01.94.-

Evidenziato che con motivata istanza, depositata dal difensore di fiducia
Avv. del Foro di in data 8 giugno 2011,

in uno con atto di nomina ed elezione di domicilio del 8 giugno 2011 veniva richiesta a questa Corte, ai sensi dell'art. 175 CPP, la restituzione in termini, come sopra precisata;

che, a sostegno della domanda, si deduceva che i due imputati non hanno mai avuto conoscenza del procedimento penale de quo, né della pedissequa sentenza di cui trattasi, senza responsabilità alcuna, essendo costoro residenti da sempre prima in Perù, quindi negli U.S.A., risultando in atti "irreperibili" e mai contattati dal difensore di ufficio del procedimento che ha data di iscrizione del 1991;

che, solo di recente, in data non meglio precisabile, i due istanti ne hanno preso contezza negli U.S.A. ove risiedono, in quanto destinatari di procedimento amministrativo in materia di immigrazione, nei cui atti veniva fatta menzione della pendenza "italiana", la sentenza qui in interesse, immediatamente attivandosi per nominare l'attuale legale ed esperire ogni rimedio consentito;

che gli stessi si protestano assolutamente estranei ai fatti illeciti addebitategli (art. 73 DPR 309 / 90 - 110 CP - 81 CP introduzione nello Stato di pasta di cocaina, successiva elaborazione chimica della droga ai fini di cessione a terzi, in concorso con corrieri sconosciuti ed altri correi identificati) per i quali risultano condannati ad anni dodici di reclusione e 80 milioni di multa ed evidenziano che la severa sentenza arreca grave pregiudizio per il conseguimento della domandata cittadinanza statunitense;

che lo stesso difensore rappresenta di essersi da quel momento attivato (istanza di accesso agli atti del 10.5.2011) incontrando ulteriori difficoltà a reperire il procedimento, da tempo archiviato, ricevendo contezza dalla Cancelleria il 30 maggio 2011, data dalla quale - quale unica certa - può e deve computarsi il *dies a quo* per il termine ad impugnare ;

preso atto del parere, allo stato, contrario del PG, che evidenzia la probabile intempestività della domanda, pur rappresentando che appare necessario esperire accertamenti in ordine alla effettiva presa di conoscenza del procedimento e della sentenza da parte dei prevenuti;

rilevato che la sentenza di condanna n. 608 / 93 del 18. 11. 93 del Tribunale di Bologna, risulta notificata ai sensi dell'art. 165 CPP al difensore di Ufficio Avv.to del Foro di

, quali latitanti, in data 25 gennaio 1994

Tutto ciò evidenziato, osserva.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Se la notifica della sentenza è giuridicamente valida ed efficace, non può sottacersi che la conclamata irreperibilità dei due prevenuti può - più che ragionevolmente - avere reso concretamente impossibile al difensore di Ufficio dell'epoca rintracciarli, informarli e dare loro contezza della vicenda processuale e della sentenza che li attingeva;

che a stretto rigore, la forza maggiore o il caso fortuito, requisiti richiesti dall'art. 175 CPP per legittimare la previsione - avente carattere eccezionale nel sistema - possono solo "benevolmente" essere ricompresi nella circostanza addotta della residenza all'estero "da sempre" ed in paesi di oltreoceano;

che la prova del conseguimento tardivo della notizia (16 anni dopo) andrebbe fornita dagli interessati, ma avente contenuto "negativo" la *inconsapevolezza precedente*, neppure appare sopperita o sopperibile con accertamenti demandati alla AG, che si appalesano, a parte l'eventuale escussione di quel difensore di Ufficio, ictu oculi a dir poco complessi, involgendo anche Uffici e funzionari USA, richiesta di documenti esteri e/o di testimonianze, per rogatorie, dal contenuto non esattamente precisabile;

che devono, pertanto, soccorrere il prevalente principio costituzionale del diritto di difesa, e quello di ragionevolezza, oltre che del favor che assiste i richiedenti, apparendo le vicende e le circostanze descritte ragionevoli e plausibili, oltre che - in quota parte - comprovate documentalmente dal difensore;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 CPP,

accoglie l'istanza e restituisce in termini

nato in Perù il 10.08.1968 e

nata in Perù, il 27.12.1967,

per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna n. 608 / 93 del 18. 11. 93 del Tribunale di Bologna, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e di copia della sentenza citata al difensore di fiducia Avv. to del Foro di ed agli imputati quali elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia sito in

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bologna, 22 settembre 2011

Il Consigliere relatore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Santina Napoleone

Depositato in Cancelleria oggi: 26.9.11
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Santina Napoleone

Oggi 26.9.11 comunicata copia a G. E. Il Presu-
ratore e al... di Bologna, facendone...
gna e... del Cancelliere

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Santina Napoleone

Fotocopia conforme all'originale
26.9.11
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Santina Napoleone